

# COMUNE DI SAGRON MIS

## STATUTO

Delibera n. 24 del 27.6.2000

### TITOLO I

#### Art. 1

#### **AUTONOMIA - AUTOGOVERNO**

- 1 Il Comune di Sagron Mis è Ente Autonomo e di autogoverno della comunità locale.
2. Esso è retto dal presente Statuto, adottato nell' ambito dell' autonomia riconosciuta dallo Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige e nel rispetto dei principi della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n° 1.
3. Lo Statuto si ispira altresì ai principi dettati dalla Carta Europea dell' Autonomia locale.
4. Il Comune ha autonomia finanziaria nell' ambito della Legge e del coordinamento della finanza pubblica.

#### Art. 2

#### **TERRITORIO**

1. Il Comune di Sagron Mis è costituito dalla popolazione e dalla parte del territorio della Repubblica come delimitato dal piano topografico di cui all' art. 9 della legge 24.12.1954 n° 1228 ed approvato dall' Istituto Nazionale di Statistica.
2. E' comprensivo delle frazioni di Sagron e Mis.
3. Confina con i territori dei Comuni di: Tonadico, Transacqua, Gosaldo e Cesiomaggiore, per una superficie complessiva di km / q 11,21.

#### Art. 3

#### **SEDE**

La sede comunale è ubicata nel paese di Sagron.

#### Art. 4

#### **STEMMA E GONFALONE**

Lo stemma ed il gonfalone sono stati approvati definitivamente dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n° 3912 di data 13.04.1990.

Lo stemma è così definito:

Blasonatura: "Semipartito, troncato; nel primo d' azzurro alla chiesetta d' argento, nel secondo di rosso alla seggiola impagliata del medesimo, nel terzo trinciato d' argento e di verde a due dischi posti in sbarra, dall' uno nell' altro"

Corona: "Murale di Comune"

Ornamenti: "A destra una fronda d' alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo agli smalti dello stemma".

Il gonfalone è così definito:

"Drappo rettangolare trinciato di verde e di bianco del rapporto di 5/7, coronato al bilico da 5 merli guelfi e terminante al ventame con 5 analoghi piccoli pendoni, bordato e frangiato d' argento, recante al centro lo stemma comunale, munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura ricamata in argento COMUNE DI SAGRON MIS disposta su tre righe. Il bilico unito all' asta, ricoperta da una guaina in velluto alternativamente bianco e verde disposto a spirale, da un cordone a nappe, d' argento".

## **Art. 5 POTESTA' REGOLAMENTARE**

Il Comune ha potestà regolamentare secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.

## **Art. 6 FUNZIONI**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti.
2. E' altresì titolare delle funzioni amministrative e gestore dei servizi pubblici che gli sono affidati con legge e previa assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

## **Art. 7 FUNZIONI PROPRIE**

1. Il Comune di Sagron Mis rappresenta la propria Comunità, ne cura unitariamente gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.
2. A tal fine:
  - a) orienta la propria azione all' attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona;
  - b) rende effettiva la partecipazione all' azione politica ed amministrativa comunale;
  - c) promuove la tutela della vita umana, della persona, e della famiglia;
  - d) concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione di un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
  - e) concorre, nell' ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell' ambiente nonché promuove l' equilibrato assetto del territorio;
  - f) valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità, promuovendo la partecipazione all' iniziativa economica privata e alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali;
  - g) sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni e favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;
  - h) promuove la solidarietà della Comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate;
  - i) favorisce un' organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini e agisce per assicurare il diritto di tutti all' accessibilità dei centri abitati;

- l) promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina al proprio interno procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione;
- m) l'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità;
- n) ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società;
- o) si ribadisce il collegamento tra il Comune e l'uso del territorio con particolare riferimento alla tutela del patrimonio soggetto ad uso civico così come previsto dalla legge 16 giugno 1927, n° 1766.

## **Art. 8 METODI**

1. Il Comune agisce, programma e regola le proprie attività con metodo democratico:
  - a) sollecita la partecipazione dei cittadini nelle scelte di maggior rilievo;
  - b) stimola la collaborazione dei gruppi, cooperative o associazioni.
2. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.

## TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

### **Art. 9 ORGANI**

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

## **CAPO I IL CONSIGLIO**

### **Art. 10 QUALIFICAZIONE E COMPETENZA**

1. Il Consiglio Comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità locale, ne individua ed interpreta gli interessi generali, ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo ed indirizzo, approvando il documento programmatico da Esso proposto. Il Consiglio Comunale esercita su tutte le attività del Comune le funzioni di controllo politico ed amministrativo.
2. Legge Regionale le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto .
3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico - amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti .

4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge .
5. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento .
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini qd eventi esterni alla Comunità locale .
7. Può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica delle attività comunali .
8. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio delle funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso delle spese .

#### **Art. 11**

### **CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. I consiglieri comunali rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il Regolamento disciplina l' esercizio da parte dei consiglieri dell' iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l' esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di Legge, Statuto o Regolamento.
3. Il Regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.
4. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Consiglio per iscritto.
5. Ai consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura del 50 per cento della indennità massima prevista dalla legge.

#### **Art. 12**

### **CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento interno.
2. Quando un quinto dei consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il Consiglio comunale può essere convocato d' urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento.
4. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

5. Gli assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto .
6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il Regolamento, esse debbano essere segrete.
7. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza .
8. Ogni deliberazione del Consiglio comunale è approvata quando ottiene il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la Legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze .
9. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e nelle votazioni su scheda, le schede nulle .
10. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento .
11. La Conferenza dei Capigruppo consiliari coadiuva il sindaco nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del consiglio ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento consiliare .

#### **Art. 13 COMMISSIONI CONSILIARI**

Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti stabilendone le competenze e garantendo la presenza della minoranza.

#### **Art. 14 DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE**

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto od altre speciali maggioranze.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti; non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

#### **Art. 15 NOMINE CONSILIARI**

1. Qualora per disposizione di legge o Regolamento debba essere nominato un consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti senza ulteriori formalità.

2. Il Consiglio comunale provvede alla nomina in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

**Art. 16**  
**GRUPPI CONSILIARI**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
2. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi comprendenti almeno 2 consiglieri.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

**CAPO II**  
**LA GIUNTA**

**Art. 17**  
**LA GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta comunale, unitamente al Sindaco, opera per l'attuazione del quadro degli indirizzi generali proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio .
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Non oltre la metà degli Assessori possono essere scelti tra i cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari comunali.
4. Essa esercita insieme al Sindaco, attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
5. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti .
6. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze nonché compiti di governo e di gestione in base al documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo .
7. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

**Art. 18**  
**FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.  
Gli interventi del Segretario comunale diversi dal parere di legittimità saranno subordinati alla richiesta del Sindaco o degli Assessori interessati.
4. Le dimissioni o la cessazione dall' ufficio di assessori per altra causa sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
5. Il Sindaco può motivatamente proporre al Consiglio, impregiudicata restando analoga facoltà in capo ad ogni singolo consigliere la revoca di singoli componenti della Giunta, designando contestualmente il sostituto. La proposta è accolta e il nuovo assessore sostituito al precedente, quando voti a favore di essa, a scrutinio palese, la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

#### **Art. 19**

### **VOTAZIONE DELLA SFIDUCIA COSTRUTTIVA**

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Sindaco convoca il Consiglio comunale per la votazione non prima dei dieci giorni e non oltre i trenta giorni successivi .
2. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

### **CAPO III IL SINDACO**

#### **Art. 20 IL SINDACO**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco, capo dell' Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove l'attuazione del proprio programma , approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
3. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio .
4. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti .
5. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
6. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno, nomina la Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva .
7. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l' attività degli Assessori . Può revocare uno o più assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio
8. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti .

9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alle designazioni ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni . <Nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi .Esercita le ulteriori funzioni che sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
- 10.Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, fermo restando le relative autonomie gestionali .
- 11.Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di Segretario comunale .
- 12.Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

### **Art. 21 VICE SINDACO**

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto, al Vice Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l' assessore più anziano per età.

### **TITOLO III ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 22 UFFICI E PERSONALE**

1. Gli Uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza ed accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il "Regolamento di Organizzazione e del Personale", nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
  - a) l' articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
  - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
  - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
  - d) le procedure di assunzione e di cessazione dal servizio;
  - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
  - f) l' organizzazione ed il funzionamento della "Commissione di disciplina";
  - g) i criteri per la formazione e l' addestramento.

#### **Art. 23 SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario comunale:
  - a) cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli Uffici competenti;
  - b) accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il responsabile dell' istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

2. Spetta, in particolare, al Segretario comunale, con le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento ed avvalendosi degli Uffici competenti:
  - a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
  - b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
  - c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli Organi del Comune.
3. Il "Regolamento di Contabilità" determina l' ambito della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al Segretario.
4. Il Segretario presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del Regolamento.
5. Le "Commissioni di Gara" sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del "Regolamento di Contabilità". Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di Ufficiale rogante, la Commissione di Gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
6. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del "Regolamento di Contabilità". Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di Ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da Lui delegato.
7. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri Organi del Comune, i Regolamenti disciplinano l' esercizio da parte del Segretario comunale delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

#### **Art. 24**

#### **AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI**

1. Quando siano istituite Aziende o Istituzioni, il Presidente è nominato dal Sindaco, in base a criteri di documentata esperienza e capacità.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) nominati dal Sindaco, con gli stessi criteri previsti per il Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio.
4. Lo Statuto dell' Azienda determina gli atti fondamentali dell' Azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i "Regolamenti concernenti i servizi".
5. Il Regolamento stabilisce le norme sull' "Organizzazione ed il funzionamento dell' Istituzione", che può avvalersi delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, a mezzo di apposite convenzioni. Sono approvati dal Consiglio comunale il "Programma annuale di spesa", i "Programmi operativi" e gli altri atti stabiliti dal Regolamento.
6. La Giunta effettua specifici controlli sull' operato degli organi delle Aziende e delle Istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

**Art. 25**  
**PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI**

1. Il Comune può partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Il Comune aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Il Sindaco esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'Assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente delega il Vice Sindaco, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Il Sindaco sente la Giunta Comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dall'Assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della Società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

**TITOLO IV**  
**LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE**

**Art. 26**  
**PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con ogni altra Pubblica Amministrazione o Istituzione, con i privati, avvalendosi nel limite della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi ed unione di Comuni.

**Art. 27**  
**CONVENZIONI**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti Locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2 della Legge regionale 4 gennaio 1993, n° 1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell' ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

#### **Art. 28**

#### **PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l' accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull' opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal comune prevedono in ogni caso:
  - a) i soggetti partecipanti;
  - b) l' oggetto e le caratteristiche dell' intervento;
  - c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell' accordo;
  - d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli Enti partecipanti;
  - e) le modalità di guida e coordinamento dell' attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
  - f) le eventuali procedure di arbitrato.

#### **Art. 29**

#### **CONSORZI**

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, qualora ragioni di maggior efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L' adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello "Statuto del Consorzio".
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all' ordine del giorno dell' Assemblea consortile. Qualora l' urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta comunale nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all' assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

#### **Art. 30**

#### **FORME DI GESTIONE**

- 1 Il Comune di Sagron Mis garantisce i servizi pubblicilocali ed altresì collabora alle iniziative inerenti lo sviluppo economico e sociale della comunità nelle seguenti forme :

- a) mediante l'Azienda consorziale municipalizzata di Primiero, di cui all'art. 85 del D.P.G.R. 4/L 27.02.1995, per i servizi di produzione ed erogazione di energia elettrica, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Può essere gestita mediante Aziende speciali anche la gestione degli acquedotti.
  - b) mediante partecipazione a Società di capitali a partecipazione pubblica, di cui all'art. 88, per la gestione di strutture sportive e/o turistiche, nonché per altri servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale .
  - c) in concessione a terzi, di cui all'art. 88, quando sussistano ragioni tecniche , economiche e di opportunità sociale, privilegiando nella scelta del concessionario, a parità di condizioni le cooperative e le associazioni di volontariato .
  - d) mediante consorzi, di cui all'art. 85, per il servizio di vigilanza boschiva .
  - e) mediante Istituzioni, di cui all'art. 89, quali la " Casa di Soggiorno S. Giuseppe" .
  - f) mediante delega al Comprensorio di Primiero la gestione delle attività socio - assistenziali, le attività culturali ed i promozione sportiva .
  - g) in economia per i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale, quali la gestione delle fognature e la manutenzione della rete viaria .
2. Le modalità organizzative dell'azienda ed istituzioni intercomunali sono demandate all'attuale statuto dell'azienda consorziale e al regolamento delle istituzioni .
  3. Ai medesimi statuti e regolamenti sono demandati anche la nomina e la revoca degli organi delle stesse .

### **Art. 31 UNIONE DI COMUNI**

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni del territorio comprensoriale
2. In vista della costituzione dell' Unione, il Consiglio comunale può approvare una "dichiarazione di obiettivi e di intenti", intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l' atto costitutivo e lo "Statuto dell' Unione" sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.
4. Durante l'unione può essere attuato l'esercizio di una pluralità di funzioni o servizi.
5. Lo Statuto dell'unione disciplina la composizione e la nomina degli organi che sono il Consiglio, la Giunta e il Presidente, nonché la durata che non può essere superiore ai 15 anni.

### **TITOLO V PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTI**

#### **Art. 32 PARTECIPAZIONE POPOLARE**

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all' attività dell' Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l' imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le Associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, degli

emigranti, associazioni di volontariato nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l' accesso alle strutture ed ai servizi dell' Ente.

3. L' Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della Comunità Locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

### **Art. 33**

#### **STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE**

Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune assicura l' attivazione delle più ampie forme di consultazione popolare al fine di acquisire pareri su tematiche specifiche.

### **Art. 34**

#### **PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 30 (trenta), possono avanzare proposte per l' adozione di provvedimenti amministrativi.
2. Il Sindaco trasmette le proposte, con firme autenticate ai sensi di Legge, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, all' Organo competente, corredandole del parere del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi interessati.

### **Art. 35**

#### **DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI**

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 180 (centottanta) giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla Legge o dai Regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall' avvio d' ufficio del procedimento.
2. Il Consiglio Comunale determina con Regolamento:
  - a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto e con quali modalità;
  - b) l' unità organizzativa responsabile dell' istruttoria del procedimento;
  - c) i criteri per l' individuazione del responsabile dell' istruttoria;
  - d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi a:
    - appalti per servizi, forniture ed opere pubbliche;
    - concessioni edilizie;
    - licenze commerciali;
    - autorizzazioni amministrative e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

### **Art. 36**

#### **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO**

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l' atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:
  - a) avviso scritto in ordine all' avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;

- b) audizione del Cittadino o della rappresentanza dei Cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli Organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
- c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che in tervengono nel procedimento;
- d) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento hanno facoltà:

- a) di presentare memorie e documenti;
- b) di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti dal Regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici;
- c) di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

3. Il Regolamento fissa le norme ed i tempi dell' intervento, tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni circostanza rilevante.

4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l' applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l' Amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

### **Art. 37**

#### **ISTRUTTORIA PUBBLICA**

Il Consiglio Comunale può disporre l' istruttoria pubblica per ogni provvedimento di competenza dell' Amministrazione.

L' istruttoria pubblica non sarà ammessa in ordine agli atti normativi, amministrativi e di programmazione.

### **Art. 38**

#### **SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'**

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i Regolamenti;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio comunale ed i documenti annessi;
- e) i piani urbanistici;
- f) il piano del commercio;
- g) tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- h) ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

### **Art. 39**

#### **DIRITTO DI ACCESSO AI CITTADINI**

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle Aziende, degli Enti o delle Istituzioni da esso dipendenti.

2. Sulla domanda di visione si provvede, nell' orario e con le modalità stabilite, immediatamente; al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per i pagamenti delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
4. Il Segretario comunale o altro funzionario indicato dal Regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione ed il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.
5. I documenti dell'archivio Storico del Comune di Tonadico sono consultabili su motivata richiesta scritta e su specifica autorizzazione del Segretario comunale, che di volta in volta ne registra la fruizione.

## **TITOLO VI GESTIONE FINANZIARIA.**

### **Art. 40 BILANCIO E CONTABILITA'**

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali, regionali e provinciali.
2. La gestione contabile del Comune è disciplinata nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

### **Art. 41 FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI**

1. Il Revisore nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione su rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficacia, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio comunale elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

### **Art. 42 CONTROLLO DI GESTIONE**

1. Il Comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 43**

### **INTERPRETAZIONE DELLE NORME DELLO STATUTO COMUNALE**

1. L'interpretazione delle norme del presente Statuto spetta al Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione comunale per lo Statuto.
2. Il Consiglio comunale interpreta le norme dello Statuto applicando i criteri stabiliti dalle disposizioni sulla Legge in generale, che precedono il Codice Civile.
3. La relativa deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

#### **Art. 44**

### **REVISIONE DELLO STATUTO**

1. Le revisioni dello Statuto avvengono nel rispetto delle procedure e delle norme previste dalla legge.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un'anno dalla delibera di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante il giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

#### **Art. 45**

### **EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI**

1. Il Consiglio comunale emana i regolamenti nelle materie ad esse demandate dalla legge nonché quelle previste dal presente Statuto, e in tutte le altre materie di competenza comunale.

#### **Art. 46**

### **TERMINI PER L' ADOZIONE DEI REGOLAMENTI**

1. I Regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, ad esclusione del Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la disciplina dei contratti dell' Ente, i cui termini di adozione sono stabiliti per legge.
2. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di Attuazione continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti dalla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto non incompatibili con le norme di legge e dello Statuto.

#### **Art. 47**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.